

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

COMMISSIONI 8^a e 13^a RIUNITE

(8^a - Lavori pubblici, comunicazioni)

(13^a - Territorio, ambiente, beni ambientali)

1° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 18 OTTOBRE 1990

Presidenza del Presidente della 8^a Commissione **BERNARDI**

INDICE

Disegni di legge in sede redigente

«Interventi per Roma, Capitale della Repubblica» (2471), risultante dalla unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Costa Silvia ed altri; Picchetti ed altri; Fini ed altri; Cederna ed altri; Mensurati; approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 2, 10
ACQUAVIVA (PSI), relatore alle Commissioni riunite per la 8 ^a Commissione	3
SANESI (MSI-DN)	10

I lavori hanno inizio alle ore 16.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

«**Interventi per Roma, Capitale della Repubblica**» (2471), risultante dalla unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Costa Silvia ed altri; Picchetti ed altri; Fini ed altri; Cederna ed altri; e Mensurati; approvato dalla Camera dei deputati.
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Interventi per Roma, Capitale della Repubblica», risultante dalla unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Costa Silvia, Fausti e Ciocci; Picchetti, Zangheri, Minucci, Alborghetti, Colombini, Ciocci, Mammone, Nicolini, Pinto, Recchia, Romani, Sapio, Trabacchini e Veltroni; Fini, Rauti, Maceratini e Caradonna; Cederna, Bassanini, Zangheri, Reichlin, Alborghetti, Mattioli, Scalia, Rutelli, Teodori, Rodotà, Nicolini, Becchi, Testa Enrico, Minicci, Visco, Ronchi, Ceruti, Boselli, Gramaglia, Beebe Tarantelli, Balbo, Guerzoni, De Julio, Bernocco Garzanti, Bertone, Diaz, Levi Baldini, La Valle, Masina, Picchetti, Sapio, Paoli, Pintor e Rizzo; Mensurati; già approvato dalla Camera dei deputati.

Comunico che sono giunti i previsti pareri delle Commissioni giustizia, finanze e tesoro e per le questioni regionali, dei quali do lettura:

«La Commissione giustizia, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole. Tuttavia, appare tecnicamente poco corretto e politicamente inopportuno, all'articolo 7 (Indennità di espropriazione), richiamare la legge n. 2892 del gennaio 1885: infatti, anche perchè approvate proprio da questo ramo del Parlamento, è preferibile richiamare le disposizioni in materia contenute nel testo unificato, inviato alla Camera dei deputati nell'agosto di quest'anno (Atto Camera n. 5036)».

«La Sottocommissione pareri della Commissione finanze e tesoro, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole».

Comunico che la Commissione parlamentare per le questioni regionali ha espresso in data odierna, all'unanimità, il seguente parere:

«La Commissione parlamentare per le questioni regionali esprime parere favorevole osservando che, tenuto conto delle finalità proprie dell'ufficio del programma per Roma Capitale, di cui all'articolo 5,

debba intendersi che tale ufficio è costituito limitatamente al periodo di durata necessario per l'attuazione del programma stesso».

Comunico, inoltre, che dal Presidente della 1^a Commissione permanente, Leopoldo Elia, è pervenuta la seguente lettera:

«Onorevole Presidente,

ai sensi dell'articolo 39, comma 2, del regolamento, la Commissione che ho l'onore di presiedere mi ha dato mandato di chiedere una proroga per l'emissione del parere in ordine al disegno di legge n. 2471 («Interventi per Roma, Capitale della Repubblica»).

Con cordiali saluti».

Ritengo che la proroga richiesta si possa senz'altro concedere. Se non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Prego il relatore per l'8^a Commissione, senatore Acquaviva, di riferire alle Commissioni sul disegno di legge.

ACQUAVIVA, relatore alle Commissioni riunite per l'8^a Commissione. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sono passati più di cinque anni dal momento in cui la Camera dei deputati votava a larghissima maggioranza una mozione che impegnava il Governo ad adottare tutte le iniziative necessarie e a definire ogni utile progetto per fare di Roma una moderna capitale della Repubblica.

Il disegno di legge che è all'esame del Senato dà conto e realizza questo impegno.

Le ragioni che motivano quell'iniziativa sono tutte di grande attualità. Lo disse allora, nel 1985, all'avvio dell'*iter* parlamentare che vorremmo tutti si concludesse rapidamente, il Presidente del Consiglio Craxi in un discorso in cui poté indicare una linea di azione lungimirante: «Il nostro Stato, uno Stato moderno, ha bisogno di una capitale moderna, efficiente, funzionale e soprattutto di una capitale proiettata, insieme a tutto il Paese, verso il futuro».

Questo futuro si è fatto presente con l'attuazione del mercato unico europeo e con l'accresciuto livello di internazionalizzazione del nostro Paese, fatti entrambi che ci impongono il dovere di un confronto continuo, ci obbligano a rapportare la nostra realtà con le altre, spingono a rimarcare ogni volta il divario che esiste tra la nostra e le altre capitali.

Le capitali, le grandi città metropolitane del nostro tempo, sono ormai, per molti versi, delle grandi aziende. Da loro spesso dipendono i livelli di efficienza, di produttività e di competitività di un intero paese, soprattutto in virtù del peso crescente esercitato dalle funzioni terziarie quali fattori-guida del cambiamento e dello sviluppo. Sono aziende che debbono lavorare e funzionare bene, in tutti i reparti: dalle funzioni strategiche proprie di una capitale, alla mobilità, alla qualità ambientale, ai servizi pubblici, alle aree periferiche, ai centri direzionali, alle fasce di insediamento produttivo, alle zone abitative.

Rispondere a queste esigenze è molto difficile in una realtà come Roma dove insistono ed agiscono tante città - funzionali, geografiche ed

anche culturali – ciascuna con le sue esigenze, i suoi problemi, le sue aspettative.

Tante città nella città, che a volte, ma non sempre, comunicano tra di loro attraverso il *caos* del traffico e dei disservizi. Una pluralità di ruoli e di funzioni, che si sovrappongono e che si intersecano, alcuni dei quali sono tra loro tendenzialmente conflittuali. È un dato di fatto che questa condizione caratterizza Roma in maniera precipua e potremmo dire unica rispetto alle altre grandi capitali del mondo, con conseguenze inevitabili rispetto al suo assetto e al suo rapporto con la realtà istituzionale.

Questo quadro, già di per sé difficile e problematico, è ulteriormente segnato dall'intensità dei processi che hanno riguardato Roma negli ultimi cinque anni.

Settori appena nascenti come il terziario avanzato sono esplosi rafforzando il patrimonio di conoscenze, ma recando anche grossi problemi soprattutto localizzativi. L'attrazione commerciale di Roma si è incrementata determinando più estesi fenomeni di pendolarismo. Accanto al terziario si è accresciuto il ruolo del settore industriale ed in particolare delle piccole e medie imprese.

Anche la domanda di cultura e di spettacolo – si pensi alla musica – si è diffusa e si è ampliata, travalicando i confini di ristrette *élites* di fruitori per divenire fenomeno di grandi dimensioni.

Problemi nuovi si sono affacciati come la presenza delle immigrazioni extracomunitarie; ed è certamente cresciuto il disagio e l'emarginazione in molte zone periferiche.

Pluralità di funzioni e di ruoli e velocità della crescita hanno determinato, come dicevo poc'anzi, un quadro molto complesso ed a volte confuso, hanno fatto maturare nuove e vecchie contraddizioni. Ma noi sappiamo che il cambiamento non si opera a «bocce ferme» ma nel vivo dei processi; si realizza proficuamente se è collocato entro un ciclo vitale, come è quello che potenzialmente è già dentro la vita della capitale se ci sforziamo di guardare attentamente al di sotto del tran-tran quotidiano.

Un ciclo vitale che però ha bisogno di essere convogliato in scelte precise, pretende un metodo corretto nell'opera di sviluppo e di razionalizzazione.

In coerenza con questa impostazione, l'elemento centrale del provvedimento che abbiamo dinanzi sta nel fatto che non ci si limita agli interventi che riguardano le funzioni e le attività specifiche di una città-capitale, ma si definiscono tutta una serie di azioni a carattere più generale, legate alla qualità del territorio e dell'ambiente, alla conservazione del patrimonio storico, alla ricerca e alla cultura, allo spettacolo e all'uso del tempo libero, introducendo così un concetto molto importante di efficienza e di qualità globale nell'intervento, che di fatto supera le tradizionali separazioni tra le «città» e le «capitali», spesso presenti in altre realtà internazionali, con l'obiettivo di raggiungere una sempre più stretta integrazione tra tutte le funzioni di una grande metropoli.

La realizzazione di un obiettivo così elevato passa per la definizione di una «griglia procedurale» ad un tempo moderna ed efficiente. Essa si basa sulla Commissione per Roma Capitale, quale strumento di partecipazione di tutti i soggetti interessati, nella salvaguardia delle

prerogative regionali delle autonomie locali, e sulla individuazione di due strumenti, quali l'accordo di programma e la conferenza dei servizi, capaci di garantire il coordinamento degli interventi complessi e la necessaria accelerazione delle procedure attuative.

Accanto a questi strumenti viene collocato l'Ufficio del programma, costituito da un nucleo di funzionari agile ed operativo, in grado di affrontare i problemi connessi all'attuazione della legge.

L'ampiezza degli obiettivi di intervento proposti, anche se definiti in alcune scelte prioritarie, e, soprattutto, la messa a punto di un sistema di competenze e di procedure che non presenta incompletezze e discontinuità, consentono di poter disporre di uno strumento legislativo che non si limita a gestire solo alcuni specifici interventi, ma costituisce la base per una continua e duratura azione di programmazione e di intervento.

Vorrei sottolineare, in questa ottica, l'importanza che assume lo strumento dell'accordo di programma che, definendo un quadro di certezze per l'azione dei soggetti pubblici, potrà rendere più agevole il coinvolgimento del capitale privato, anche a livello internazionale, nel finanziamento di quelle infrastrutture che possiedono rilevanza economica.

Sottopongo ora ai colleghi una illustrazione specifica delle singole disposizioni in cui si articola il disegno di legge. Il primo articolo precisa gli obiettivi e qualifica di preminente interesse nazionale gli interventi funzionali all'assolvimento da parte della città del ruolo di capitale. Un'ampia specificazione articola le direttrici principali: direzionalità, pubblica e privata; tutela dell'ambiente e del territorio; adeguamento della dotazione dei servizi e delle infrastrutture per la mobilità urbana e metropolitana; conservazione e valorizzazione del patrimonio artistico, monumentale e naturale; sviluppo dei centri universitari, dei poli di ricerca e tecnologici; rinnovo urbano, recupero edilizio e riqualificazione dei quartieri periferici anche sotto il profilo igienico-sanitario.

Come si vede un ampio spettro di interventi, la cui attuazione consentirà l'effettivo confronto con l'attuale città di Roma ed i problemi con cui essa, da tempo, si dibatte. La loro dimensione si collega alla dimensione metropolitana della città ed ai suoi bisogni, che impongono una crescita razionale ed organica capace di portare a vivere globalmente l'intero spazio urbano.

Sono collegati in questa visione il complesso degli interventi proposti, a partire dalla realizzazione dello SDO e dalla riqualificazione del tessuto urbano e sociale nel quadrante Est della città ove è prevista la rilocalizzazione degli uffici e delle strutture direzionali pubbliche e private; il conseguente piano di riutilizzazione dei beni pubblici dismessi che consentirà la «riappropriazione» del centro storico e la migliore conservazione e valorizzazione del patrimonio monumentale ed artistico.

Contestualmente si potrà provvedere ad attivare le azioni di recupero dell'ambiente, del territorio e degli insediamenti abitativi, realizzando comparti urbani adeguati alle esigenze dell'oggi, parchi naturali, urbani e suburbani, luoghi per il tempo libero, lo sport, la vita culturale.

Il nuovo tessuto urbano, infine, potrà svilupparsi lungo una più fitta rete di infrastrutture e di sistemi di trasporto attraverso la riorganizzazione delle attività aeroportuali, il recupero alla navigabilità del Tevere con la sistemazione della sua portualità, la realizzazione di raccordi intermodali, lo sviluppo e il potenziamento del trasporto pubblico su ferro da articolare nella riutilizzazione urbana di linee secondarie delle ferrovie, nella riqualificazione di linee ferroviarie in concessione e nella integrazione con sistemi di metropolitane sia tradizionali che leggere.

Un'articolazione così impegnativa degli obiettivi richiede adeguati strumenti di programmazione che consentano, nel rispetto delle specifiche competenze per la realizzazione dei singoli interventi, il concreto ed effettivo coinvolgimento di tutti i soggetti operanti nell'area romana e l'istituzione di un unico punto di riferimento e di raccordo interistituzionale.

A questo scopo è dettata la disciplina contenuta nell'articolo 2 che prevede la istituzione della Commissione per Roma Capitale ed il procedimento per la definizione del programma.

La Commissione ha sede presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per i problemi delle aree urbane, ed è presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Ministro per i problemi delle aree urbane. Di essa fanno parte i Ministri dei lavori pubblici, dei trasporti, dell'ambiente e per i beni culturali ed ambientali, il Presidente della regione Lazio, il Presidente della provincia di Roma ed il Sindaco di Roma.

Per la elaborazione del programma degli interventi, l'articolo dispone che, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la regione Lazio, la provincia di Roma, le amministrazioni, gli enti ed i soggetti pubblici e concessionari di pubblici servizi sono tenuti a comunicare alla Commissione per Roma Capitale ed al comune di Roma gli interventi in corso di realizzazione, nonchè gli interventi di competenza propria o ad essi delegata connessi con gli obiettivi delineati nell'articolo 1'.

È, quindi, compito del Sindaco di Roma, anche sulla base degli elementi ricevuti, elaborare il programma degli interventi e proporlo al consiglio comunale, cui compete di adottarlo.

La «fase» comunale dovrà svolgersi entro centoventi giorni; nei sessanta giorni successivi la Commissione per Roma Capitale dovrà procedere all'armonizzazione delle proposte acquisite ed all'approvazione del programma degli interventi.

A garanzia delle prerogative comunali e regionali è inoltre previsto che, in caso di modificazione del programma adottato dal consiglio comunale, la Commissione per Roma Capitale lo trasmette alla regione Lazio, alla provincia ed al comune di Roma, che possono esprimere osservazioni entro i successivi trenta giorni; trascorso tale termine, la Commissione per Roma Capitale approva il programma e provvede alla ripartizione per settori delle risorse disponibili.

Con questo meccanismo si intendono definire misure di garanzia per l'effettiva predisposizione del programma insieme a concrete salvaguardie delle autonomie costituzionalmente garantite.

Si prevede, infatti, che in caso di mancanza della deliberazione consiliare nel termine prescritto, il Presidente del Consiglio dei ministri

assegna al consiglio comunale un ulteriore termine di trenta giorni, trascorsi i quali affida alla Commissione per Roma Capitale l'elaborazione del programma di interventi. In questo caso la Commissione per Roma Capitale, entro novanta giorni, adotta il programma di interventi e lo trasmette alla regione Lazio, alla provincia ed al comune di Roma, che possono esprimere le proprie osservazioni entro i successivi trenta giorni. Trascorso tale termine la Commissione per Roma Capitale approva il programma e provvede alla ripartizione per settori delle risorse disponibili.

A tutela delle guarentigie comunali si prevede, infine, che il rigetto del programma ha effetto preclusivo per la attivazione delle procedure accelerate (accordi di programma e conferenze di servizi) previste dalla legge stessa.

Esaurita la procedura, il programma, ove adottato all'unanimità dalla Commissione per Roma Capitale, è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. In caso di approvazione a maggioranza il provvedimento è adottato previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i problemi delle aree urbane.

Desidero anche sottolineare l'importanza delle norme che, in coerenza con quanto appena detto, disciplinano l'attuazione del programma e garantiscono l'effettiva realizzazione degli interventi. Esse sono contenute nel comma 9 dell'articolo 2, e negli articoli 3 e 4.

La prima disposizione concerne il procedimento per la sdemanializzazione e la cessione dei beni pubblici siti nell'area metropolitana romana. Al riguardo, seguendo la via tracciata con la legge n. 400 del 1988, viene prescelto il metodo della *deregulation*: si opera il rinvio ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri competenti, limitandosi a delimitare gli argomenti ed i principi generali del regolamento.

Le altre due disposizioni disciplinano, invece, gli accordi di programma e le conferenze di servizi. Sono figure già note al nostro ordinamento giuridico e già sperimentate nella concreta azione amministrativa. Ritengo opportuno sottolineare che lo schema delineato in queste due norme, pur con alcuni piccoli adattamenti necessitati da particolari circostanze contingenti, rifugge dagli schemi in origine formulati dal legislatore per seguire invece la via più sicura tracciata dalle recenti disposizioni contenute nella legge sulle autonomie locali e nella legge sul procedimento amministrativo.

Si tratta, pertanto, di procedure accelerate ed accelerative che non possiamo più considerare nuove e che, in ogni caso, sono state riportate nel filone di quanto emerso nel corso del vasto confronto parlamentare su questi argomenti, consacrato in norme di legge alle quali abbiamo voluto attribuire valenza generale.

La successiva norma contenuta nell'articolo 5 prevede la costituzione di una struttura numericamente ridotta presso il Dipartimento per i problemi delle aree urbane, allo scopo di assicurare lo svolgimento dei compiti che gli sono attribuiti e svolgere la necessaria azione di segreteria e di supporto nei confronti della Commissione. L'ufficio del programma per Roma Capitale - questa è la relativa denominazione - non potrà essere dotato di più di trentacinque unità di personale, oltre

sei esperti, e per la sua costituzione non si darà luogo a nuove assunzioni dovendosi scegliere il personale stesso tra dipendenti dello Stato, degli enti locali e di altri enti pubblici, collocati in posizione di comando o fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo quanto disposto dalla recente legge 23 agosto 1988, n. 400.

L'attività di informazione del Parlamento è disciplinata nell'articolo 6, laddove si prevede che il Ministro per i problemi delle aree urbane predisponde annualmente, sulla base dei rapporti delle singole autorità vigilanti, una relazione analitica sullo stato di attuazione del programma, sugli eventuali ritardi e difficoltà determinatisi e sulle misure adottate per eliminarli.

La relazione è sottoposta all'esame del Consiglio dei Ministri ed è successivamente trasmessa al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati.

L'articolo 7 contiene una disposizione transitoria particolarmente importante: quella relativa alla determinazione dell'indennità di espropriazione. Tenuto conto che il testo generale in materia, recentemente licenziato dalla nostra Assemblea, non è stato ancora approvato in via definitiva e tenuto conto, per altro verso, della necessità di operare i primi espropri per garantire l'avvio degli interventi, compreso quello relativo al sistema direzionale orientale, la Camera dei deputati, seguendo un orientamento abbastanza consolidato, ha stabilito che, fino all'emanazione di un'organica disciplina, per tutte le espropriazioni nell'area metropolitana di Roma preordinate alla realizzazione di opere o interventi previsti dal disegno di legge che stiamo discutendo da parte e per conto dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e degli altri enti pubblici o di diritto pubblico, anche non territoriali, l'indennità è determinata a norma dell'articolo 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, sostituendo in ogni caso, ai fitti coacervati dell'ultimo decennio, il reddito dominicale rivalutato di cui agli articoli 22 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. Tale importo sarà ridotto del 40 per cento, salvo che, in qualsiasi fase del procedimento, il privato non decida di cedere volontariamente l'area soggetta ad espropriazione; in tale ipotesi, la riduzione non verrà applicata.

Particolare importanza assume l'articolo 8 che concerne la realizzazione del sistema direzionale orientale.

L'importanza ed il rilievo storico dell'intervento non penso abbiano bisogno di ulteriori illustrazioni. In questa sede vorrei limitarmi a richiamare l'attenzione dei colleghi sulle procedure pubbliche prescelte per la sua concreta attuazione.

L'articolo prevede che, per la realizzazione del sistema direzionale orientale di cui all'articolo 1, il comune di Roma delibera un programma pluriennale contenente l'indicazione degli ambiti da acquisire tramite espropriazione e dei termini temporali al decorrere dei quali si intende procedere ad acquisirli, restando l'esecuzione delle espropriazioni subordinata solamente al decorrere dei predetti termini temporali.

Gli immobili acquisiti, eccettuati quelli destinati ad utilizzazione da parte del comune di Roma o comunque interessati alla localizzazione delle sedi pubbliche, sono dal comune medesimo ceduti, anche tramite

asta pubblica, in proprietà o in diritto di superficie a soggetti pubblici o privati che si impegnano mediante apposite convenzioni ad effettuare le previste trasformazioni ed utilizzazioni. I prezzi di cessione sono determinati sulla base dei costi di acquisizione maggiorati delle quote, proporzionali ai volumi o alle superfici degli immobili risultanti dalle previste trasformazioni, dei costi delle opere, di competenza del comune, per la sistemazione e le urbanizzazioni degli ambiti in cui ricadono gli immobili interessati.

Il terzo comma prevede, infine, che, per la realizzazione del sistema direzionale orientale di cui all'articolo 1 è applicabile l'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, anche per insediamenti per attività terziarie e direzionali.

L'articolo 9 prevede una serie di disposizioni di carattere puntuale. Si tratta di interventi previsti nei decreti-legge presentati dal Governo negli scorsi anni e non convertiti nei termini.

Poichè per queste opere vi è la piena adesione degli enti locali si è ritenuto di riproporle anche perchè esse sciolgono tanti piccoli nodi che spesso hanno creato difficoltà di attuazione e la cui soluzione renderà sicuramente più agevole l'avvio del programma.

In estrema sintesi gli interventi riguardano: l'avvio dello SDO e del parco archeologico dei Fori e dell'Appia antica; un piano per l'ambiente; le caserme di viale Giulio Cesare e quelle di piazza Vittorio; interventi sui beni culturali (ivi compresa la Galleria Borghese ed il Palazzo Senatorio); la cessione gratuita di Palazzo Braschi al comune di Roma; il recupero alla cittadinanza di Villa Strohl-Fern, conseguente al trasferimento del liceo Chateaubriand; la ristrutturazione dei Casali Strozzi, siti presso piazzale Clodio, e la loro destinazione ad istituti di cultura di Stati esteri.

L'articolo 10, infine, prevede le disposizioni di carattere finanziario.

Il disegno di legge prevede attualmente una spesa di 618 miliardi: è di particolare rilievo, tuttavia, che si preveda un sistema di rifinanziamento, attuato annualmente mediante il rinvio alla legge finanziaria. Questa disposizione è volta a sollevare la città dalla precarietà e dalla incertezza degli interventi finanziari, riservando al Governo ed al Parlamento la concreta definizione del loro comune impegno per la Capitale. Ed è in questo riconoscimento formale della sua funzione istituzionale che, probabilmente, deve ritrovarsi uno dei riconoscimenti più importanti per Roma.

Onorevoli colleghi, vorrei richiamare conclusivamente le espressioni centrali contenute nella risoluzione votata dal Parlamento il 6 febbraio 1985 da cui è mosso l'iter legislativo che sfocia nel provvedimento di cui oggi avviamo la discussione. In quella circostanza il Parlamento dopo aver rilevato essere «dovere e interesse dello Stato democratico, in tutte le sue articolazioni, assumere un preciso indirizzo politico e programmatico nei confronti della sua Capitale», impegnò il Governo «ad assumere tutte le necessarie iniziative di collaborazione con regione, comune e provincia, unitamente agli organi centrali dello Stato, per definire i progetti necessari a rendere la città una moderna capitale».

Noi oggi siamo chiamati a onorare questo impegno solenne. Lo facciamo attraverso la predisposizione di un sistema che è ideato per

consentire concretamente allo Stato di assolvere i suoi doveri nei confronti della Capitale della Repubblica; lo facciamo nel pieno rispetto delle autonomie locali e delle attribuzioni regionali e nella logica di un sistema moderno ed efficiente che veda riflesso nella città di Roma, Capitale della Repubblica, lo straordinario progresso compiuto dalla Nazione in questi quarantacinque anni di rinnovata democrazia.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Acquaviva per la sua esposizione.

Poichè abbiamo ancora qualche minuto prima che l'Aula inizi i suoi lavori, vorrei sapere dai colleghi se intendono impiegarli per proseguire nell'esame del disegno di legge.

SANESI. Signor Presidente, a quanto mi risulta è previsto che in Aula prenda subito la parola il senatore Corleone e che al suo intervento faccia seguito una votazione molto importante che riguarda nuovamente la legge sulla droga. Ritengo allora che sia il caso di interrompere la nostra discussione per spostarci in Aula.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. ETTORE LAURENZANO